

# **CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA**

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede.**

E' costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l'Associazione denominata "CENTRO DI CULTURA CARDINALE ELIA DALLA COSTA" (di seguito per brevità chiamata "Centro di Cultura"), una libera Associazione ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile. Il Centro di Cultura opera senza scopo di lucro ai fini culturali ed è regolamentato dal presente statuto.

### **Articolo 2**

#### **Scopi e finalità.**

Il Centro di Cultura si propone di:

- a) affrontare temi e problematiche che riguardano la società di oggi, soprattutto riguardo ai problemi dell'uomo;
- b) riservare particolare attenzione al problema dei rapporti tra Fede e i vari aspetti della vita sociale e della cultura in generale;
- c) contribuire a sviluppare l'interesse e lo studio dei sopraccitati aspetti nella nostra Comunità in una sede libera per il dibattito, in un sereno, costruttivo confronto di idee;
- d) sviluppare altre attività ed iniziative consone a tali caratteri (partecipazione a pubblici dibattiti, a convegni, mostre, sviluppare "incontri" tra i relatori e gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori, visite e gite culturali, ecc.).

### **Articolo 3**

#### **Attività dell'Associazione.**

Il Centro di Cultura, per il perseguimento degli scopi previsti dal presente statuto promuove annualmente degli "incontri culturali" che si svolgeranno indicativamente nei seguenti periodi:

- a) Ciclo primaverile da febbraio ad aprile;
- b) Ciclo autunnale da settembre a dicembre;

### **Articolo 4**

## **Soci.**

Possono essere soci del Centro di Cultura tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci dell'associazione sono classificati come segue:

- a) Socio Effettivo: membro che ha tutti i diritti ed obblighi che l'appartenenza al Centro di Cultura comporta e può essere eletto a ricoprire cariche nell'Associazione previste al successivo articolo 7;
- b) Socio Onorario: persona, anche non appartenente al Centro di Cultura, alla quale si intende conferire la particolare distinzione di socio onorario per la sua immagine di prestigio o per particolari servizi resi al Centro di Cultura o alla Comunità. Il socio onorario può partecipare alle riunioni del Centro di Cultura senza i diritti e gli obblighi dei soci effettivi. La qualifica di socio onorario è ratificata dall'assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

## **Articolo 5**

### **Soci: ammissione, esclusione, recesso.**

L'adesione all'Associazione è libera; possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto. L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La qualità di socio non può essere trasmessa a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'esclusione è prevista per condotta incompatibile con i principi e con lo statuto del Centro. L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato.

## **Articolo 6**

### **Risorse dell'Associazione.**

Le risorse economiche del Centro di Cultura sono costituite da:

- a) quote associative stabilite annualmente dal Comitato Esecutivo;
- b) contributi straordinari di associati, di persone ed Enti che condividono le finalità del Centro di Cultura;
- c) donazioni e lasciti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione durante la vita del Centro di Cultura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Articolo 7**

### **Organi dell'Associazione.**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere
- e) il Segretario

Tutte le cariche sociali sono gratuite

## **Articolo 8**

### **Assemblea dei soci.**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, inoltre, alla conclusione del secondo ciclo di incontri di cui all'art. 3 del presente Statuto.

L'avviso di convocazione, sottoscritto dal primo Coordinatore, deve essere inviato per iscritto ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea è inoltre convocata quando il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario o a richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

## **Articolo 9**

### **Compiti dell'assemblea.**

L'assemblea deve:

- a) eleggere il Comitato Esecutivo;
- b) approvare il Bilancio consuntivo;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività del Centro di Cultura anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;
- d) approvare eventuali regolamenti interni.

L'assemblea, su proposta motivata del Comitato Esecutivo, può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Centro di Cultura con solo parere consultivo.

## **Articolo 10**

### **Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci più uno e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti e le deliberazioni assunte sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Sono ammesse le deleghe ma ogni socio può rappresentare solo un altro socio. Le deleghe valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Primo Coordinatore o da chi ne fa le veci, con l'assistenza di un segretario.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

## **Articolo 11**

### **Comitato Esecutivo.**

Il Comitato Esecutivo, organo esecutivo dell'associazione, è eletto dall'assemblea; è formato da sette membri e dura in carica tre anni. Il Comitato Esecutivo può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con solo parere consultivo.

Il Comitato Esecutivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario che opera sotto la direzione e il controllo del Presidente.

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede del Centro di Cultura od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Comitato Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; fissa l'importo della quota sociale annuale.

Sottopone all'assemblea, con specifica motivazione, l'eventuale proposta di nomina del Presidente Onorario. Propone inoltre all'assemblea la nomina di soci onorari.

Il Comitato Esecutivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che può essere consultato dai soci.

## **Articolo 12**

### **Presidente.**

Dura in carica tre anni ed ha la legale rappresentanza dell'associazione. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo e l'assemblea.

Promuove e coordina le attività e le iniziative del Centro di Cultura nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Centro di Cultura, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e, in caso di urgenza, prende le decisioni che ritiene necessarie che saranno poi comunicate al Comitato Esecutivo ed eventualmente ratificate dallo stesso. Può aprire e chiudere c/c bancari e postali, procedere agli incassi ed effettuare pagamenti. Può conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento di tutte le attività summenzionate.

## **Articolo 13**

### **Tesoriere**

Dura in carica tre anni. Provvede alla riscossione delle quote associative, dei contributi e al deposito degli stessi presso la Banca autorizzata; effettua i pagamenti per conto del Centro di Cultura curando la custodia di tutta la documentazione e delle pezze giustificative.

Predisporre il Bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

## **Articolo 14**

### **Bilancio.**

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve rappresentare tutte le entrate e le uscite di competenza dell'anno finanziario e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, accompagnato dalla relazione sulle attività svolte, è predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dall'assemblea ordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto. Il bilancio deve essere depositato presso la sede del Centro di Cultura entro i 15 giorni precedenti la seduta per l'approvazione al fine di poter essere consultato da ogni associato.

#### **Articolo 15**

##### **Cariche vacanti.**

Nel caso in cui una delle cariche del presente statuto dovesse rendersi vacante per qualsiasi ragione, il Comitato Esecutivo provvederà alla cooptazione di uno o più soci da sottoporre all'approvazione in occasione della prima riunione dell'assemblea.

#### **Articolo 16**

##### **Revisori dei conti.**

L'assemblea può nominare uno o più revisori dei conti.

#### **Articolo 17**

##### **Scioglimento dell'Associazione.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto alla parrocchia di San Pietro Apostolo per finalità di utilità sociale.

#### **Articolo 18**

##### **Norma finale.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si farà riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 28 febbraio 2015.